VCS-Schutzbrief
Carnet d’entraide ATE
Libretto d’assistenza ATA

VCS Verkehrs-Club der Schweiz
ATE Association transports et environnement
ATA Associazione traffico e ambiente

ERV

VCS-Schutzbrief

Das ideale Versicherungspaket für Ihre Reise. Wahlweise für Europa oder die ganze Welt, mit oder ohne Pannenschutz für Ihr Fahrzeug im Ausland.
Über den VCS-Schutzbrief sind die Kosten bei Annullierung, bei Reisezwischenfällen, bei Rechtsstreitigkeiten und bei verspäteter Auslieferung des Reisegepäcks versichert.
Bitte orientieren Sie sich sofort nach Erhalt des Versicherungsdokumentes über die versicherten Ereignisse und Leistungen sowie das zweckmässige Vorgehen im Schadenfall. Bewahren Sie den Versicherungsausweis sorgfältig auf. Er dient im Schadenfall als Versicherungsnachweis.

Falls Sie noch Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.

VCS Verkehrs-Club der Schweiz

Carnet d'entraide ATE

La formule d'assurance idéale pour vos déplacements. Valable, selon votre choix, pour l'Europe ou le monde entier, avec ou sans couverture dépannage pour votre véhicule à l'étranger.
Le carnet d'entraide ATE couvre les frais en cas d'annulation, d'incidents liés au voyage, de litiges et de retard dans la remise des bagages.
Dès réception du document d'assurance, nous vous invitons à prendre connaissance des événements et prestations couverts ainsi que de la marche à suivre en cas de sinistre, et à conserver soigneusement la carte d'assurance, qui vous servira d'attestation d'assurance en cas de sinistre.

Si vous avez encore des questions, vous pouvez volontiers nous contacter.

ATE Association transports et environnement

Libretto d'assistenza ATA

Il pacchetto assicurativo ideale per i viaggi; per l'Europa o per tutto il mondo, con o senza protezione guasti per la Sua vettura all'estero.
Con il libretto d'assistenza ATA vengono assicurate le spese in caso di annullamento del viaggio, di contrattempi durante il viaggio, di controversie giudiziarie e per consegna ritardata dei bagagli.
La preghiamo di informarsi subito dopo il ricevimento del documento d'assicurazione sui sinistri e le prestazioni assicurati nonché sul procedere in caso di sinistro. Conservi con cura il documento d'assicurazione, poiché in caso di sinistro ha valore di prova.

Se desidera maggiori informazioni può contattarci.

ATA Associazione traffico e ambiente

Ausgabe April 2021

VCS Verkehrs-Club der Schweiz
Aarbergergasse 61
Postfach
3001 Bern
Telefon 031 328 58 11
assistance@verkehrsclub.ch
www.verkehrsclub.ch

© VCS/ATE/ATA, 2021

Edition avril 2021

ATE Association transports et environnement
Aarbergergasse 61
case postale
3001 Berne
téléphone 031 328 58 12
assistance@ate.ch
www.ate.ch

Edizione aprile 2021

ATA Associazione traffico e ambiente
Aarbergergasse 61
casella postale
3001 Berna
telefono 031 328 58 12
assistance@ata.ch
www.ata.ch

VCS-Schutzbrief Europa
Carnet d'entraide ATE Europe
Libretto d'assistenza ATA Europa

(Schweiz und Liechtenstein
ohne Rechtsschutz und Pannenhilfe)

(Suisse et Liechtenstein sans
protection juridique et dépannage)

(Svizzera e Liechtenstein senza protezione
giuridica e soccorso stradale)

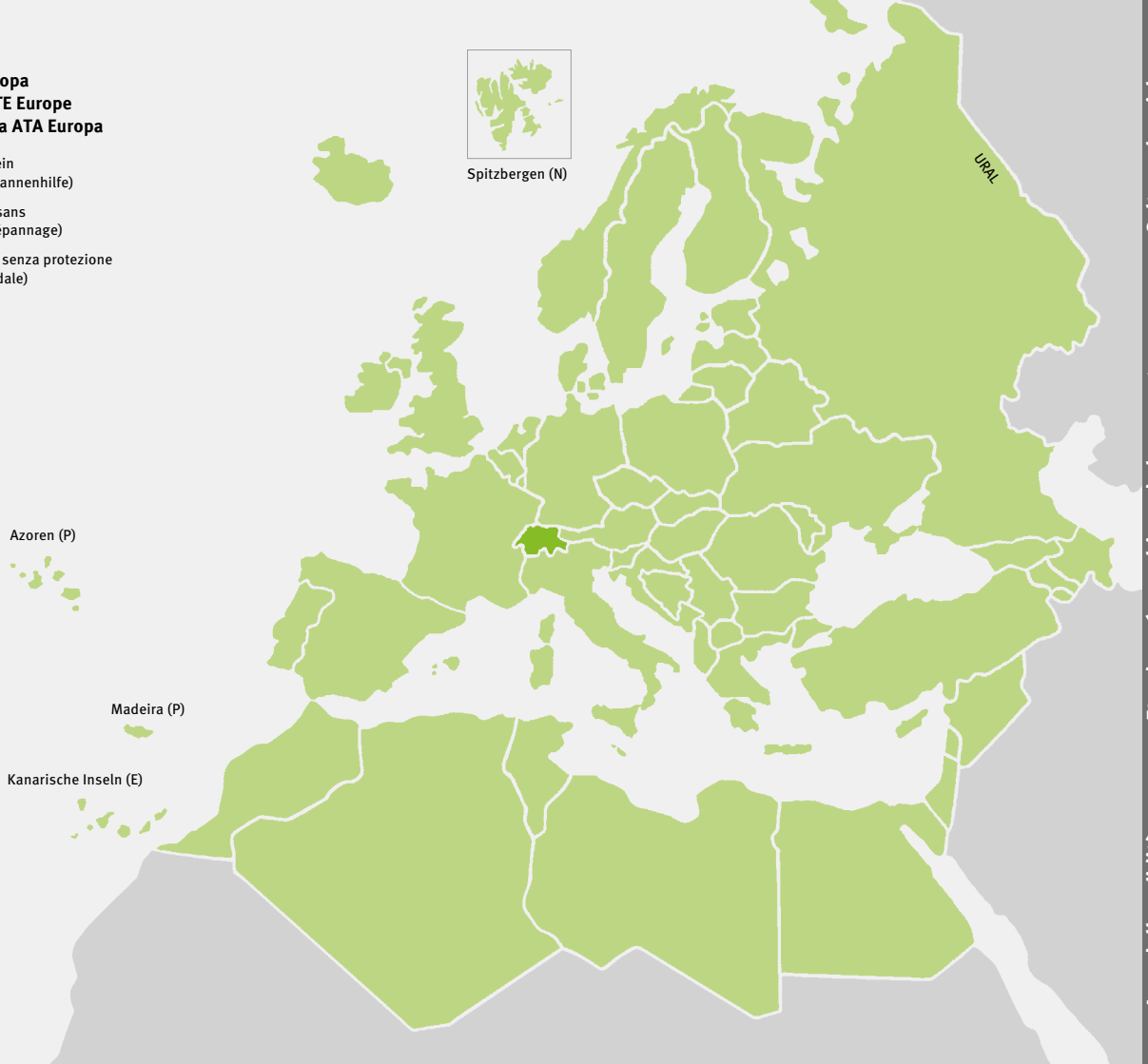

Geltungsbereich
Etendue géographique de la couverture
Area della validità

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) E45

Disposizioni generali 33

1 Chi può acquistare il libretto d'assistenza?
2 Persone assicurate
3 Ambito d'applicazione
4 Periodo di validità
5 Esclusioni generali
6 Pretese nei confronti di terzi
7 Altre disposizioni
8 Diritto di recesso per nuovi contratti

Libretto d'assistenza ATA Europa per persone non motorizzate

I Spese di annullamento 35
9 Disposizione speciale
10 Eventi assicurati
11 Prestazioni assicurate
12 Esclusioni

II Protezione SOS 36
13 Disposizione speciale
14 Eventi assicurati
15 Prestazioni assicurate/Estensione delle prestazioni
16 Esclusioni

III Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo 38
17 Disposizione speciale, ambito d'applicazione e periodo di validità
18 Prestazioni ed eventi assicurati
19 Infortuni non assicurati
20 Malattie non assicurate
21 Altre esclusioni
22 Garanzia di copertura dei costi

IV Protezione insolvenza compagnie aeree e fornitori di servizi 39
23 Disposizione speciale, ambito d'applicazione e periodo di validità
24 Eventi assicurati
25 Prestazioni assicurate
26 Esclusioni

V Protezione giuridica (escl. Svizzera/Liechtenstein) 39
27 Prestazioni assicurate
28 Caratteristiche assicurate
29 Casi di protezione giuridica assicurati
30 Esclusioni

VI Sostituzione bagaglio in caso di consegna ritardata 40
31 Eventi assicurati/prestazioni

Libretto d'assistenza ATA Europa per persone motorizzate 40

I Spese di annullamento
Ai sensi delle cifre 9–12 del libretto d'assistenza ATA Europa per persone non motorizzate.

II Protezione SOS
Ai sensi delle cifre 13–16 del libretto d'assistenza ATA Europa per persone non motorizzate.

III Spese mediche e ospedaliere
Ai sensi delle cifre 17–22 del libretto d'assistenza ATA Europa per persone non motorizzate.

IV Protezione insolvenza compagnie aeree e fornitori di servizi
Ai sensi delle cifre 23–26 del libretto d'assistenza ATA Europa per persone non motorizzate.

V Protezione giuridica (escl. Svizzera/Liechtenstein)
Ai sensi delle cifre 27–30 del libretto d'assistenza ATA Europa per persone non motorizzate.

VI Sostituzione bagaglio in caso di consegna ritardata
Ai sensi della cifra 31 del libretto d'assistenza ATA Europa per persone non motorizzate.

VII Assicurazione per veicoli a motore (escl. Svizzera/Liechtenstein)
32 Veicoli assicurati
33 Eventi assicurati/prestazioni
34 Eventi assicurati/prestazioni per casi di protezione giuridica
35 Esclusione

VIII Assicurazione franchigia per veicoli noleggiati
36 Estensione dell'assicurazione, ambito di applicazione, periodo di validità
37 Veicoli assicurati
38 Eventi assicurati
39 Prestazioni assicurate
40 Esclusioni

Assicurazione complementare Mondo 42
41 Disposizioni particolari

Procedura in caso di sinistro 42
42 Obblighi in caso di sinistro
43 Che cosa occorre osservare in ogni caso?
44 Disposizioni aggiuntive in caso di sinistro

45 GLOSSARIO 43

Informazioni relative alla sua assicurazione

Cara cliente,
Caro cliente,

siamo lieti di informarla circa l'identità dell'assicuratore e il contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (articolo 3 della Legge sul contratto d'assicurazione).

Chi sono i suoi partner contrattuali?
L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Assicurazione viaggi europea (ERV nelle CGA), succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA con sede in St. Alban-Anlage 56, casella postale, CH-4002 Basilea. L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla protezione giuridica viaggi: Coop Protezione Giuridica SA (Coop nelle CGA) Entfelderstrasse 2, 5001 Aarau.

Chi è lo stipulante?
Lo stipulante è ATA Associazione traffico e ambiente (VCS Verkehrs-Club der Schweiz), Aarbergergasse 61, CH 3001 Berna.

Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura?
Gli eventi in relazione ai quali l'ERV è tenuta a versare le prestazioni sono specificati nelle presenti Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Quali sono le prestazioni erogate?
L'ammontare delle prestazioni, dei massimali e il genere delle prestazioni assicurative sono riportati nelle presenti CGA. Lo stesso vale per le franchigie.

Quali persone sono assicurate?
Sulla base del contratto di assicurazione collettiva concluso con lo stipulante, l'ERV garantisce alle persone indicate nell'attestato d'assicurazione la copertura assicurativa nonché un diritto di credito diretto relativo alle prestazioni assicurative.
Le persone assicurate sono quelle indicate nell'attestato d'assicurazione e nelle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Quali sono gli obblighi delle persone assicurate?
Fra i principali obblighi a carico della persona assicurata rientrano ad esempio i seguenti:
- un eventuale sinistro deve essere immediatamente comunicato all'ERV, ad es. al numero d'emergenza +41 848 801 803 operativo 24 ore su 24;
- in caso di accertamenti da parte della ERV, ad es. accertamenti in caso di sinistro, la persona assicurata è tenuta a collaborare (obbligo di collaborazione);
- in caso di sinistro devono essere adottate misure ragionevoli atte a limitare e a chiarire il danno (obbligo di limitare il danno).

Quando inizia e termina la copertura assicurativa?
Il contratto decorre e termina alla data indicata nella proposta d'assicurazione e nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o è stata accordata una copertura provvisoria, l'ERV garantisce la copertura assicurativa a partire dalla data ivi indicata fino al recapito della polizza. Alla scadenza della durata contrattuale concordata, il contratto si rinnova tacitamente per altri 365 giorni, a meno che uno dei partner contrattuali lo disdica per iscritto osservando un termine di preavviso di 90 giorni. Se il contratto è stato stipulato per una durata inferiore a 365 giorni, esso si estingue alla data indicata nell'attestato d'assicurazione.

Il contratto può inoltre essere disdetto anticipatamente
- in seguito a un sinistro per il quale l'ERV ha versato delle prestazioni:
  – dalla persona assicurata, al più tardi 14 giorni dopo essere venuta a conoscenza del pagamento; la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta;
  – dall'ERV, al più tardi alla data del pagamento; la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta;
- in caso di aumento de premi o della franchigia o in caso di modifiche delle CGA da parte dell'ERV: dalla persona assicurata per la fine dell'anno assicurativo, qualora non accetti le nuove disposizioni. In assenza di disdetta entro l'ultimo giorno dell'anno assicurativo, si ritiene che la persona assicurata abbia accettato il rinnovo del contratto. Restano riservati gli adeguamenti prescritti dalle autorità (come la modifica dei premi, delle franchigie, dei limiti d'indennizzo, dell'estensione della copertura o dei tributi e delle spese) in caso di coperture disciplinate dalla legge.

Per quale motivo vengono trattati, trasmessi e conservati i dati personali?
Quali sono i dati personali oggetto di trattamento?
La raccolta e il trattamento dei dati servono alla gestione degli affari assicurativi, alla distribuzione, alla vendita e all'amministrazione nonché alle attività di intermediazione concernenti i prodotti/servizi, all'esame del rischio nonché alla gestione dei contratti assicurativi e di tutti gli affari ivi connessi.

I dati vengono rilevati, trattati, archiviati ed eliminati in formato fisico e/o elettronico secondo le disposizioni del legislatore. I dati concernenti la corrispondenza commerciale devono essere conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto, quelli relativi a un sinistro per almeno 10 anni dopo la liquidazione del caso.

Essenzialmente vengono elaborate le seguenti categorie di dati: dati di persone interessate e di clienti, dati riguardanti i contratti e i sinistri, dati sullo stato di salute, sulle parti lese, su coloro che avanzano pretese nonché i dati relativi al recupero crediti.

L'ERV è autorizzata a trasmettere, nella misura richiesta, tutti questi dati a coassicuratori e riassicuratori, autorità, compagnie e istituzioni assicurative, sistemi d'informazione centralizzati delle compagnie assicurative, ad altre unità del Gruppo, partner di cooperazione, ospedali, medici, periti esterni e ulteriori persone interessate

in Svizzera e all'estero nonché a chiedere informazioni agli stessi. Tale autorizzazione comprende in particolare l'archiviazione dei dati in formato fisico e/o elettronico, il loro impiego per la determinazione del premio, la valutazione del rischio, l'elaborazione di casi assicurativi, la lotta contro gli abusi, le valutazioni statistiche nonché all'interno del Gruppo, compresi i partner di cooperazione, anche per scopi di marketing, inclusa la stesura di profili cliente con l'intento di offrire prodotti individuali al proponente.

Quali sono gli altri punti da osservare?
Per ragioni di semplicità, questo testo è stato redatto al maschile; tuttavia qualsiasi riferimento a persone comprende senza distinzione soggetti di sesso maschile e femminile.

In caso di dubbi a livello di interpretazione e contenuto, fa fede esclusivamente la versione tedesca di tutta la documentazione.

Disposizioni generali

1 Chi può acquistare il libretto d'assistenza?
Può acquistare il libretto d'assistenza un socio ATA, un sostenitore ATA o un socio di un'organizzazione partner di ATA che abbia il domicilio civile o soggiorni abitualmente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

2 Persone assicurate
A È assicurata la singola persona riportata sull'attestato d'assicurazione oppure, nella variante «Famiglia», il titolare del libretto d'assistenza e le persone che vivono nella stessa economia domestica (coniugi/genitori, nonni, fratelli e sorelle, figli e minori affiliati o in soggiorno vacanza nonché i figli minori che non vivono in un'economia domestica comune; sono equiparate a tali individui due persone che vivono in comunità domestica con i loro eventuali figli) per i viaggi in auto, moto, bicicletta, mezzi pubblici (autobus, tram, treno, aereo o nave) o in qualità di pedoni.
B In caso di persone conviventi ma non appartenenti alla stessa famiglia sono assicurate al massimo cinque persone che vanno indicate per nome.
C Nel caso di aziende affiliate all'ATA, sono assicurate per i loro viaggi d'affari al massimo cinque persone con domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein che vanno indicate per nome.
D Se sono assicurati anche viaggi con veicoli a motore ai sensi delle cifre 32–35, valgono le prestazioni ivi indicate per tutti i passeggeri del veicolo guidato da una persona assicurata.

3 Ambito d'applicazione
A Libretto d'assistenza ATA Europa
L'assicurazione è valida in Europa. L'eccezione è costituita dalla protezione giuridica nonché dall'assicurazione veicoli a motore, le quali sono valide in Europa ad esclusione della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. Nell'ambito di applicazione Europa sono compresi tutti gli Stati appartenenti al continente europeo, nonché le isole del Mediterraneo, le isole Canarie, le Azzorre, Madeira, le Svalbard e i Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo. Il confine orientale a nord della Turchia è costituito dagli Stati Azerbaigian, Armenia e Georgia nonché dal crinale dei monti Urali.
B Assicurazione complementare Mondo
Stipulando l'assicurazione complementare Mondo le prestazioni assicurative del libretto d'assistenza vengono estese all'ambito di applicazione «tutto il mondo». Fanno eccezione la protezione giuridica, che trova applicazione in tutto il mondo ad esclusione della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, e l'assicurazione veicoli a motore che è valida in Europa ad esclusione della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.
C Protezione per il tempo libero
Indipendentemente dall'ambito di applicazione all'interno del libretto d'assistenza, la copertura per i servizi concernenti il tempo libero è valida in Svizzera e in Europa (ad eccezione delle escursioni giornaliere, per le quali la copertura vale esclusivamente in Svizzera) e decorre con la prenotazione definitiva per poi terminare con l'inizio della fruizione del servizio concernente il tempo libero.

4 Periodo di validità
A Libretto d'assistenza Europa
Il libretto d'assistenza viene stipulato per un anno intero. Durante tale lasso di tempo la copertura assicurativa è valida per tutto il periodo e ogni volta che le persone assicurate si trovano nell'ambito di applicazione concordato. L'assicurazione decorre il giorno indicato sul conteggio dei premi, ma non prima del pagamento del premio assicurativo.
Eccezione
Per quanto riguarda le spese di annullamento ai sensi delle cifre 9–12, la copertura assicurativa decorre con la prenotazione definitiva di un viaggio e termina con il suo inizio, sempre che entrambe le date siano comprese nel periodo di validità del libretto d'assistenza.
B Assicurazione complementare Mondo
La validità dell'assicurazione complementare Mondo decorre dal pagamento del premio e termina contemporaneamente al libretto d'assistenza ATA Europa.

5 Esclusioni generali
Non sono coperti gli eventi
a) già subentrati all'atto della stipula del libretto d'assistenza o al momento della prenotazione del viaggio o dell'affitto/del noleggio o che erano già riconoscibili in tali circostanze. Restano riservate le clausole di cui alle cifre 10 C e 14 D;
b) che si verificano in relazione a malattie o infortuni che non sono stati accertati da un medico e attestati mediante certificato medico nel momento in cui si sono manifestati;

c) nell'ambito dei quali il perito (esperto, medico ecc.) che effettua accertamenti sul sinistro è un diretto beneficiario oppure un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata;
d) conseguenti a guerre o ad atti terroristici, a meno che la persona assicurata non venga colta di sorpresa da tali eventi all'estero. In tal caso la copertura assicurativa sussiste per 14 giorni dopo il primo verificarsi di tali eventi. Per terrorismo si intende qualsiasi atto o minaccia di violenza per scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Il ricorso o la minaccia di ricorso alla violenza è tesa a diffondere paura o terrore fra la popolazione o parte di essa oppure ad esercitare una determinata influenza su un governo o su delle istituzioni statali;
e) collegati a rapimenti e sequestri di persona;
f) conseguenti a disposizioni delle autorità, fatte salve le clausole di cui alle cifre 27–30;
g) che si verificano in occasione della partecipazione a
   • gare, corse, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
   • gare o allenamenti legati allo svolgimento di attività sportiva a livello professionale o alla pratica di sport estremi,
   • escursioni in montagna o trekking al di sopra dei 7000 m s.l. m.,
   • atti temerari (temerarietà) durante i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente elevato;
h) che si verificano mentre si guida un veicolo a motore o un'imbarcazione senza la necessaria licenza di condurre o in assenza della persona di accompagnamento prescritta dalla legge o se al verificarsi del danno la persona assicurata alla guida del veicolo non aveva il permesso del proprietario;
i) che vengono causati da atti intenzionali o colposi o da omissioni oppure che sono dovuti alla partecipazione attiva a scioperi o disordini oppure che sono riconducibili al mancato rispetto del comune obbligo di diligenza;
k) che insorgono sotto l'influenza di alcol, droghe, narcotici o farmaci;
l) in relazione all'esecuzione volontaria di un reato o di un crimine nonché al loro tentativo;
m) eventi causati dalla persona assicurata e riconducibili a suicidio, autolesionismo e al loro tentativo;
n) che sono causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, incluse in particolare quelle provocate da trasmutazioni nucleari;
o) che rappresentano una conseguenza di una pandemia. Fanno eccezione la contrazione della malattia da parte della persona assicurata e l'isolamento/la quarantena della persona assicurata in caso di infezione accertata o sospetta (cifra 10 A a) e h) risp. cifra 14 A a) e h));
p) che sono da ricondurre a una vaccinazione/misura di prevenzione (ad es. malaria) insufficiente in relazione alla destinazione di viaggio in questione.

6 Pretese nei confronti di terzi

A Se la persona assicurata è stata risarcita da terzi responsabili o dal suo assicuratore, in base al presente contratto non ha diritto ad alcun indennizzo. Se l'ERV è intervenuta al posto della persona responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere all'ERV le rivendicazioni (pretese RC) fino a concorrenza delle spese.

B In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), l'ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In tal caso si applica la normativa vigente in materia di doppia assicurazione.

C Se sono state stipulate più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate soltanto una volta nella loro totalità.

D Qualora terzi si impegnino ad assumersi anche solo parzialmente i diritti e gli obblighi della compagnia aerea fallita (società continuatrice, altra compagnia aerea, fondo delle agenzie di viaggio, associazioni), l'ERV si fa carico, in via sussidiaria nonché integrativa alle prestazioni concordate, solo della parte delle spese non coperta da tali prestazioni (nell'ambito delle prestazioni concordate).

E Le disposizioni di cui al punto 6 A-D non sono applicabili alle prestazioni in capitale in caso di decesso o invalidità.

7 Altre disposizioni

A I diritti derivanti da questo libretto d'assistenza cadono in prescrizione due anni dopo il verificarsi del sinistro.

B L'avente diritto può scegliere esclusivamente come foro competente il proprio luogo di domicilio in Svizzera o la sede dell'ERV (Basilea) oppure di Coop Protezione Giuridica (Aarau).

C Le prestazioni corrisposte ingiustamente dall'ERV devono essere rimborsate alla medesima azienda entro 30 giorni unitamente alle spese sostenute.

D Nel valutare se sia ragionevole o meno effettuare un viaggio in un determinato Paese a causa di scioperi, disordini, guerre, attacchi terroristici, epidemie, pandemie ecc., sono determinanti esclusivamente le vigenti raccomandazioni o avvertenze di viaggio ufficiali delle autorità svizzere. Queste sono in prima linea il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

E Il contratto d'assicurazione è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

F Di regola la ERV eroga le prestazioni in CHF. Per la conversione di valute estere si applica il tasso di cambio in vigore nel giorno in cui la persona assicurata ha sostenuto tali costi.

8 Diritto di recesso per nuovi contratti

Se il libretto d'assistenza viene recapitato per posta, il relativo contratto d'assicurazione viene considerato stipulato, se il libretto non viene rispedito all'ATA entro 48 ore dal ricevimento.

Libretto d'assistenza ATA Europa per persone non motorizzate

I Spese di annullamento

Oltre alle clausole comuni (cifre 1–8) sono valide anche le cifre 43 e 44 A.

9 Disposizione speciale

Appena prima di prenotare il servizio concernente il viaggio, le persone affette da malattie psichiche croniche sono tenute a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio.

10 Eventi assicurati

A L'ERV accorda la copertura assicurativa nel caso in cui una persona assicurata non possa effettuare un viaggio e/o usufruire del servizio concernente il tempo libero in seguito a uno dei seguenti eventi, sempre che l'evento si sia verificato dopo la stipula del libretto d'assistenza o la prenotazione del servizio concernente il viaggio:

a) grave malattia imprevista, gravi lesioni, gravi complicazioni durante la gravidanza o decesso
- di una persona assicurata,
- di un/a compagno/a di viaggio,
- di una persona che non partecipa al viaggio, ma è molto vicina alla persona assicurata,
- del sostituto diretto sul luogo di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata in loco sia indispensabile,
- di un animale domestico (cane o gatto) di una persona assicurata. Le prestazioni sono limitate a CHF 5000.–;

b) sciopero (fatta salva la partecipazione attiva) concernente l'itinerario previsto all'estero;

c) disordini di qualsiasi genere, epidemie o eventi naturali presso la destinazione di viaggio, se questi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata e le autorità svizzere hanno diramato un'avvertenza di viaggio ufficiale per la destinazione di viaggio;

d) gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;

e) annullamento o ritardo dovuti a guasto tecnico o all'eventualità che il mezzo di trasporto pubblico (incl. linee di contatto, materiale ferroviario ecc.), il veicolo privato o il taxi da utilizzare per raggiungere il luogo ufficiale di partenza (aeroporto, stazione, porto o banchina) nel Paese di domicilio sia stato coinvolto in un incidente e ci siano stati dei feriti;

f) se negli 30 giorni precedenti la partenza
- la persona assicurata viene inaspettatamente assunta da un nuovo datore di lavoro con rapporto d'impiego a tempo indeterminato (sono escluse promozioni e simili) oppure
- il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto dal datore di lavoro per motivi non imputabili alla persona assicurata;

g) furto di titoli di viaggio, passaporto o carta d'identità;

h) isolamento o quarantena in seguito a ordine dell'autorità sanitaria in caso di malattie epidemiche, se sussiste il sospetto che la persona assicurata sia stata infettata;

i) gravidanza di una persona assicurata, se la data del viaggio di rientro cade oltre la 24a settimana di gravidanza oppure se per il luogo di destinazione del viaggio è prescritta una vaccinazione che costituisce un rischio per il feto o se in relazione alla destinazione di viaggio è stata diramata un'avvertenza di viaggio ufficiale per le donne incinte. In tal caso le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 7500.– per evento e per persona o a CHF 15 000.– per evento e per famiglia.

B Se la persona che provoca l'annullamento a causa di un evento assicurato non è né un consanguineo né un parente acquisito della persona assicurata, il diritto all'erogazione delle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti intraprendere il viaggio o usufruire dell'oggetto noleggiato/affittato da sola.

C Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula del libretto d'assistenza o della prenotazione del servizio concernente il viaggio apparentemente non ne comprometteva la fruizione, l'ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora il servizio concernente il viaggio debba essere annullato a causa di un aggravamento acuto grave e inatteso della malattia o del conseguente decesso della persona assicurata (resta salva la cifra 9).

11 Prestazioni assicurate

A Per la valutazione del diritto all'erogazione delle prestazioni è determinante l'evento che fa scattare l'annullamento del viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.

B L'ERV rimborsa:

a) o le spese di annullamento effettivamente insorte, se la persona assicurata non può effettuare un viaggio, affittare un appartamento per le vacanze, noleggiare una barca o un camper, frequentare un corso di lingue o soggiornare in un albergo a causa dell'evento assicurato;

b) o le spese addizionali per l'inizio ritardato del viaggio fino all'importo di CHF 3000.– a persona, qualora non sia possibile usufruire del servizio concernente il viaggio nel momento previsto a causa del verificarsi dell'evento assicurato.
Le prestazioni sono complessivamente limitate per ogni evento a CHF 20 000.– (su richiesta e dietro il versamento di un supplemento di premio a CHF 40 000.–) per persona singola, risp. a CHF 50 000.– (dietro il pagamento di un supplemento di premio a CHF 80 000.–) per ogni famiglia. Queste somme massime sono identiche alle prestazioni per spese d'annullamento risultanti da tutte le assicurazioni in essere presso l'ERV;

c) le prestazioni nell'ambito della protezione per il tempo libero (escursioni giornaliere, corsi, abbonamenti sciistici, biglietti per manifestazioni e quote di iscrizione a eventi sportivi) sono limitate a CHF 500.– per persona e

per evento. La copertura assicurativa vale in Svizzera e in Europa (ad eccezione delle escursioni giornaliere per le quali la copertura vale esclusivamente in Svizzera) e decorre con la prenotazione definitiva per poi terminare con l'inizio dell'erogazione del servizio concernente il tempo libero.

12 Esclusioni

Sono escluse le prestazioni nei casi seguenti:

a) per tutti gli eventi indicati alla cifra 5;
b) se il fornitore di servizi (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) annulla l'erogazione del servizio concordato o avrebbe dovuto annullarlo per motivi oggettivi, ciò vale in particolare per i viaggi tutto compreso;
c) se l'affezione che ha causato l'annullamento rappresenta una complicazione o una conseguenza di un intervento chirurgico già programmato al momento dell'inizio dell'assicurazione o al momento della prenotazione del servizio concernente il viaggio;
d) se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento della prenotazione del viaggio e la persona assicurata non è guarita entro la data della partenza;
e) in caso di annullamento in riferimento alla cifra 10 A a) senza relativa indicazione medica o se il certificato medico non è stato rilasciato nel momento in cui è stato possibile constatare per la prima volta che la persona in questione non era in grado di viaggiare;
f) se l'annullamento è dovuto a una malattia psichica o a un disturbo psicosomatico non può essere motivato da una constatazione e un'attestazione di uno specialista in psichiatria.

II Protezione SOS

Oltre alle clausole comuni (cifre 1–8) valgono anche le cifre 42, 43 e 44 B.

13 Disposizione speciale

Appena prima di prenotare il servizio concernente il viaggio, le persone affette da malattie psichiche croniche sono tenute a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio.

14 Eventi assicurati

A L'ERV presta accorda la assicurativa se una persona assicurata deve annullare, interrompere o prolungare un viaggio, il soggiorno in un appartamento in affitto in cui trascorre le vacanze, il noleggio di una barca o di un camper, un corso di lingue o il soggiorno in un albergo in seguito ad uno dei seguenti eventi:

a) grave malattia imprevista, gravi lesioni, gravi complicazioni durante la gravidanza o decesso
   - di una persona assicurata,
   - di un/a compagno/a di viaggio,
   - di una persona che non partecipa al viaggio, ma è molto vicina alla persona assicurata,
   - del sostituto diretto sul luogo di lavoro, di modo che la presenza della persona assicurata in loco sia indispensabile,
   - di un animale domestico (cane o gatto) di una persona assicurata. Le prestazioni sono limitate a CHF 5000.– e sono valide solamente per gli eventi di cui al punto 15 C e);

b) sciopero (fatta salva la partecipazione attiva) concernente l'itinerario previsto all'estero;
c) Disordini di qualsiasi genere, epidemie o eventi naturali presso la destinazione di viaggio, se questi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata, rendendo quindi impossibile o irragionevole il proseguimento del viaggio o del soggiorno;
d) gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;
e) indisponibilità di un mezzo di trasporto prenotato oppure di un mezzo di trasporto pubblico concessionato utilizzato (incl. linee di contatto, materiale ferroviario ecc.) in seguito a guasto tecnico o all'eventualità che il mezzo in questione sia stato coinvolto in un incidente e ci siano stati dei feriti, qualora la prosecuzione del viaggio secondo programma non sia garantita. Lo stesso vale per i veicoli su rotaia seguenti che rimangono bloccati a causa di questi avvenimenti. I ritardi o le deviazioni dei mezzi di trasporto prenotati o dei mezzi di trasporto pubblico concessionati utilizzati non sono considerati indisponibilità. Non sussiste alcun diritto per guasti o incidenti di veicoli privati utilizzati dalla persona assicurata per il viaggio in qualità di conducente o passeggero, fatta salvo il punto 14 A a);
f) Se si perde la coincidenza tra due voli a causa di un ritardo di almeno 6 ore esclusivamente per colpa della compagnia aerea del primo volo, l'ERV copre, in complemento alle prestazioni della compagnia aerea, le spese aggiuntive (albergo, nuova prenotazione, collegamenti telefonici) necessarie per il proseguimento del viaggio;
g) eventi bellici o attacchi terroristici durante i 14 giorni successivi all'inizio di tali avvenimenti, a patto che la persona assicurata si trovi all'estero;
h) furto di titoli di viaggio, passaporto o carta d'identità;
i) isolamento o quarantena in seguito a ordine dell'autorità sanitaria in caso di malattie epidemiche, se sussiste il sospetto che la persona assicurata sia stata infettata.

B L'assicurazione comprende anche una protezione SOS presso il domicilio secondo quanto previsto dalla cifra 15 C n), la persona assicurata può cioè farsi organizzare il tipo di assistenza desiderata tramite la CENTRALE D'ALLARME (servizio 24 ore su 24), chiamando il numero 0848 801 803 (dall'estero sostituire lo o con il prefisso della nazione, in genere 0041) oppure il numero gratuito 00800 8001 8003, qualora durante un'assenza si accorga improvvisamente di una particolare situazione di pericolo o di emergenza a casa (ad es. porte o finestre aperte, cucina elettrica accesa, animali domestici non accuditi).

C Se la persona che determina l'interruzione o il prolungamento del servizio concernente il viaggio a causa di un evento assicurato non è un consanguineo né

un parente acquisito della persona assicurata, il diritto all'erogazione delle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovrebbe altrimenti proseguire il viaggio o usufruire dell'oggetto in affitto/a noleggio da sola.

D Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula del libretto d'assistenza, della prenotazione del viaggio o prima dell'inizio del servizio concernente il viaggio apparentemente non ne compromette la fruizione, l'ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora il servizio concernente il viaggio debba essere interrotto, definitivamente o provvisoriamente, oppure prolungato a causa di un aggravamento acuto grave e inatteso della malattia o del conseguente decesso della persona assicurata, è fatto salvo il punto 13).

15 Prestazioni assicurate/Estensione delle prestazioni

A Determinante ai fini della valutazione del diritto all'erogazione delle prestazioni è l'evento che comporta la cessazione, l'interruzione o il prolungamento del viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.

B **In caso d'emergenza** la persona assicurata può rivolgersi alla CENTRALE D'ALLARME (24 ore su 24) per ricevere aiuto e consigli. Al numero **0848 801 803,** fax 0848 801 804 (dall'estero sostituire lo zero del prefisso con il prefisso della nazione, in genere 0041) o al **numero gratuito 00800 8001 8003.**
La CENTRALE D'ALLARME fornisce consulenza alle persone assicurate e offre l'aiuto necessario. In caso di grave malattia o di incidenti, l'ERV si mette in contatto con il medico curante presso la destinazione di viaggio o con il medico di famiglia e quindi decide quali misure adottare per prestare il soccorso/intervenire.

C Al verificarsi dell'evento assicurato, l'ERV si fa carico come indicato alla cifra 14:

a) delle spese
   - relative al trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento;
   - relative a un trasporto d'urgenza assistito da personale medico fino all'ospedale indicato per il trattamento presso il luogo di domicilio della persona assicurata.

   Soltanto i medici dell'ERV decideranno in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche di queste prestazioni;

b) dei costi delle operazioni di ricerca e salvataggio necessarie fino a concorrenza di CHF 20 000.– a persona, qualora la persona assicurata sia scomparsa o debba essere portata in salvo nonché le spese per la chiamata radio;

c) l'organizzazione e i costi per l'adempimento delle formalità richieste dalle autorità in caso di decesso di una persona assicurata durante il viaggio. Inoltre l'ERV si farà carico delle spese di cremazione al di fuori del Paese di domicilio o dei costi supplementari necessari per il rispetto della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (requisiti minimi come bara o rivestimento di zinco) e del trasferimento della bara o dell'urna presso l'ultimo luogo di residenza della persona assicurata;

d) delle spese necessarie per rientrare temporaneamente presso il luogo di domicilio fino a concorrenza di CHF 3000.– a persona (viaggio di andata e ritorno per al massimo due persone assicurate), a condizione che sia stato prenotato in anticipo un soggiorno di una durata prestabilita con relativo viaggio di ritorno;

e) i costi aggiuntivi di un viaggio di ritorno non programmato sulla base del biglietto ferroviario di prima classe e del volo in classe economica (in aereo);

f) un anticipo spese rimborsabile di fino a CHF 5000 per persona se una persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero (rimborso entro 30 giorni dal rientro nel luogo di domicilio);

g) la quota proporzionale delle spese relative alla parte di viaggio di cui non si è usufruito (esclusi le spese relative al viaggio di ritorno originalmente prenotato); tale prestazione è limitata per ogni evento al prezzo del viaggio o a CHF 20 000.– (su richiesta e dietro il pagamento di un supplemento di premio a CHF 40 000.–) per persona, risp. a CHF 50 000.– per ogni famiglia (dietro il pagamento di un supplemento di premio a CHF 80 000.–) per prenotazione;

h) o le spese aggiuntive per il proseguimento del viaggio, compreso il soggiorno, il vitto e le spese di comunicazione (per al massimo 7 giorni) fino ad un importo di CHF 1000.– per persona
   o di CHF 1500.– se il viaggio prosegue con un'auto noleggiata, indipendentemente dal numero di persone che utilizzano l'auto noleggiata;

i) le spese aggiuntive per il proseguimento del viaggio, se una coincidenza tra due voli viene persa a causa di un ritardo di almeno 6 ore di esclusiva responsabilità della compagnia con cui è stato effettuato il primo volo. Questa prestazione è limitata alla somma assicurata e ammonta al massimo a CHF 1000.– per persona;

k) le spese di viaggio (volo in classe economica/albergo di categoria media) fino ad un importo massimo di CHF 5000.– a persona per due persone estremamente vicine alla persona assicurata, qualora tale persona debba rimanere in un ospedale all'estero per un periodo superiore a 7 giorni;

l) le spese di viaggio (biglietto treno/volo in classe economica) e le spese di soggiorno (albergo di classe media con colazione) per l'accompagnamento di minori fino al loro domicilio da parte di una terza persona, se la persona assicurata è impossibilitata a causa di un evento assicurato. Il viaggio deve essere organizzato previo accordo con l'ERV;

m) l'organizzazione del blocco dei telefoni cellulari, delle carte di credito e documenti del cliente ecc. (senza i costi di riattivazione);

n) le spese per gli acquisti indispensabili secondo quanto previsto dalla cifra 31 e l'organizzazione dell'assistenza in caso di utilizzo della protezione SOS presso il domicilio secondo quanto previsto dalla cifra 14 B, non però le spese per l'eliminazione delle situazioni di pericolo o di emergenza;

o) le prestazioni nell'ambito della protezione per il tempo libero (ad es. escursioni giornaliere, corsi, abbonamenti sciistici, biglietti per manifestazioni e quote di iscrizione a eventi sportivi) sono limitate a CHF 500.– per persona e per evento.

D La decisione in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche di queste prestazioni spetta all'ERV.

16 Esclusioni

Sono escluse le prestazioni nei casi seguenti:

a) per gli eventi indicati alla cifra 5;
b) se la CENTRALE D'ALLARME o l'ERV non hanno autorizzato preventivamente l'erogazione delle prestazioni in base alla cifra 15;
c) se il fornitore di servizi in questione (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) modifica o annulla la prestazione concordata o avrebbe dovuto modificarla o annullarla per motivi oggettivi;
d) per il trasporto in ospedale e per trasporti d'emergenza ai sensi della cifra 15 C a), se tali trasporti avvengono a partire dal domicilio permanente della persona assicurata;
e) se l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento del viaggio relativi alla cifra 14 A a) sono avvenuti senza relativa indicazione medica (ad es. in caso di cure mediche adeguate in loco) o se sul posto non è stato consultato un medico;
f) se l'affezione che ha causato l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento del viaggio rappresenta una complicazione o una conseguenza di un intervento chirurgico già programmato al momento dell'inizio dell'assicurazione o della prenotazione del servizio concernente il viaggio.

III Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo

17 Disposizione speciale, ambito d'applicazione e periodo di validità

L'assicurazione è valida esclusivamente per le persone che hanno stabilito il proprio domicilio civile o la propria residenza abituale in Svizzera e non hanno ancora raggiunto l'80° anno di età. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, a eccezione della Svizzera, per il periodo stabilito nella polizza assicurativa.

18 Prestazioni ed eventi assicurati

A In caso di malattia o infortunio, l'ERV si fa carico delle spese sostenute all'estero fino alla somma assicurata, per un massimo di CHF 100 000.– per persona, come segue:

a) provvedimenti terapeutici necessari dal punto di vista medico (incl. medicamenti), che vengono prescritti o eseguiti da medici/chiropratici abilitati;
b) degenze ospedaliere prescritte dal medico (incl. spese di vitto) e servizi forniti da personale infermieristico qualificato per tutta la durata dei provvedimenti terapeutici;
c) acquisto iniziale, noleggio, sostituzione o riparazione di ausili medici, come protesi, occhiali o apparecchi acustici, purché siano conseguenza di un infortunio e siano stati prescritti da un medico;
d) spese di salvataggio e di trasporto necessarie dal punto di vista medico fino al più vicino ospedale idoneo al trattamento, per un massimo del 10% della somma d'assicurazione.

B L'ERV rimborsa le spese in base alla tariffa della cassa malati in vigore a livello regionale per i trattamenti ambulatoriali o il ricovero ospedaliero nel reparto comune.

C Queste prestazioni vengono erogate fino a 90 giorni dopo il termine del periodo di assicurazione concordato, a condizione che l'evento assicurato (malattia o infortunio) si sia verificato durante il periodo assicurato in questione.

D Tutte le prestazioni vengono erogate in complemento alle assicurazioni sociali svizzere previste per legge (LAMal, LAINF).

19 Infortuni non assicurati

a) infortuni occorsi durante il servizio militare all'estero;
b) infortuni occorsi durante l'esercizio di una professione artigianale;
c) infortuni legati alla pratica del paracadutismo oppure occorsi durante il pilotaggio di aeromobili o apparecchi volanti;
d) infortuni occorsi alla persona assicurata quale passeggero di un velivolo.

20 Malattie non assicurate

a) esami di controllo generali o controlli di routine;
b) malattie derivanti da misure mediche profilattiche, diagnostiche o terapeutiche (ad es. vaccinazioni, trattamenti radianti), a meno che queste non si siano rese necessarie in seguito a una malattia assicurata;
c) patologie dentali o mandibolari;
d) conseguenze di misure contraccettive o abortive;
e) gravidanza o parto nonché relative complicazioni;
f) gli stati di affaticamento o esaurimento, i disturbi nervosi, psichici o psicosomatici.

21 Altre esclusioni

a) prestazioni concernenti malattie o infortuni (incl. i sintomi, le relative conseguenze o complicazioni) esistenti già al momento dell'inizio dell'assicurazione o del viaggio oppure che avrebbero potuto essere diagnosticate da un medico in occasione di una visita. Fa eccezione l'aggravamento acuto e imprevedibile dello stato di salute dovuto a una malattia cronica;
b) deduzioni o franchigie delle assicurazioni sociali svizzere;
c) epidemie e pandemie;
d) partecipazione a disordini o dimostrazioni di qualsiasi genere;
e) prestazioni concernenti trattamenti o cure eseguiti all'estero, se la persona assicurata si è recata nel Paese estero appositamente per tale scopo;
f) trattamenti non eseguiti secondo metodi scientifici comprovati per efficacia, appropriatezza ed economicità (art. 32 e 33 LAMal);
g) riduzioni delle prestazioni effettuate da altre compagnie di assicurazione.

22 Garanzia di copertura dei costi

Nel caso di trattamenti particolarmente costosi, nell'ambito di questa assicurazione l'ERV concede garanzie di copertura dei costi (direttamente all'ospedale)

per tutte le degenze ospedaliere, con riserva delle disposizioni indicate alla cifra 18 D. L'ERV non fornisce invece garanzie di copertura dei costi per i trattamenti ambulatoriali (spese per medici, medicamenti e farmacisti).

IV Protezione insolvenza compagnie aeree e fornitori di servizi

23 Disposizione speciale, ambito d'applicazione e periodo di validità
L'assicurazione è valida in tutto il mondo per tutte le prenotazioni di (elenco esaustivo): voli di linea, navi da crociera e traghetti, viaggi ferroviari, auto a noleggio, guide turistiche, hotel, appartamenti di villeggiatura, taxi, impianti sportivi, eventi sportivi e attrezzatura sportiva (di seguito denominati fornitori di servizi). L'assicurazione inizia con il pagamento completo del servizio concernente il viaggio e è valida fino al termine dello stesso.

24 Eventi assicurati
L'ERV fornisce copertura assicurativa se la persona assicurata non può usufruire del servizio concernente il viaggio prenotato o continuare ad usufruirne in seguito all'insolvenza di un fornitore di servizi. Per insolvenza di un fornitore di servizi s'intende il fatto di non essere in grado di far fronte ai pagamenti, il deposito del bilancio, il fallimento o la sospensione dell'attività per motivi finanziari da parte di un fornitore di servizi, indipendentemente dalla durata di tale situazione.

25 Prestazioni assicurate
A Qualora una persona assicurata non possa usufruire del servizio prenotato concernente il viaggio, l'ERV si fa carico dell'organizzazione e dei costi del trasferimento della prenotazione ad un altro fornitore di servizi fino a concorrenza dell'ammontare dei servizi originariamente prenotati e pagati al fornitore di servizi fallito, esclusi tuttavia i costi amministrativi e le tasse, fino alla somma assicurata, al massimo CHF 2000.– per persona.

B In caso di sinistro durante il viaggio l'ERV si fa carico dei costi del viaggio di ritorno/del proseguimento del viaggio della persona assicurata. Per il viaggio di ritorno da Paesi confinanti il diritto si limita a un biglietto ferroviario di 1ª classe a condizione che il viaggio di ritorno in treno fino all'aeroporto di provenienza duri, in base all'orario ufficiale, meno di 6 ore. Per viaggi più lunghi si ha diritto a un volo di ritorno in classe economica fino all'aeroporto di provenienza (fa fede la prenotazione originale). Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata e ammontano al massimo a CHF 2000.– per persona. Qualora l'evento assicurato durante il viaggio non riguardi il volo di ritorno, bensì un volo per proseguire il viaggio/una tappa intermedia verso un'ulteriore destinazione, l'ERV si fa carico, su richiesta della persona assicurata, dei costi di un volo per proseguire il viaggio/di una tappa intermedia, a condizione che tali costi non superino quelli del viaggio diretto di ritorno a casa. Se si sceglie do proseguire il viaggio, la prestazione relativa al volo di ritorno (a casa) decade. Si può usufruire di una prestazione una sola volta per viaggio, indipendentemente dal fatto che si scelga l'opzione di rientro diretto o del proseguimento del viaggio.

C Qualora più persone assicurate siano coinvolte nello stesso evento assicurato, gli indennizzi che l'ERV dovrà pagare sono limitati ad un importo massimo di CHF 1 milione. Qualora le pretese superino tale importo, le prestazioni verranno ripartite in modo proporzionale.

26 Esclusioni
Sono escluse le prestazioni nei casi seguenti:
a) qualora la prenotazione del servizio concernente il viaggio sia avvenuta dopo l'annuncio del primo caso di insolvenza del fornitore di servizi;
b) se il tour operator, l'ERV o la CENTRALE D'ALLARME non hanno autorizzato preventivamente l'erogazione delle prestazioni in base alla cifra 25;
c) per i voli prenotati tramite organizzatori terzi (pacchetti forfait e charter);
d) per il fallimento del tour operator o dell'intermediario incaricato dell'organizzazione del servizio concernente il viaggio.

V Protezione giuridica (escl. Svizzera/Liechtenstein)

La protezione giuridica secondo le disposizioni seguenti viene fornita in collaborazione con Coop Protezione Giuridica SA. Coop Protezione Giuridica SA è l'assicuratrice e si impegna ad erogare le prestazioni assicurate nell'ambito delle condizioni seguenti. Oltre alle clausole comuni (cifre 1-8) sono valide anche le cifre 34, 42, 43 e 44 D.

27 Prestazioni assicurate
Coop garantisce nei casi specifici enumerati (in maniera esaustiva) le seguenti prestazioni:

A La salvaguardia degli interessi dell'assicurato tramite il Servizio giuridico di Coop.

B La copertura fino ad un massimo di CHF 250 000.– (o CHF 50 000.– al di fuori dell'Europa):
a) degli onorari degli avvocati incaricati da Coop;
b) degli onorari degli esperti incaricati;
c) delle spese giudiziarie e procedurali a carico della persona assicurata;
d) delle indennità processuali a favore della controparte;
e) dei costi del recupero crediti delle indennità spettanti alla persona assicurata;
f) del pagamento delle cauzioni da versare in sede penale onde evitare una detenzione preventiva fino ad un massimo di CHF 100 000.– (o CHF 50 000.– al di fuori dell'Europa) per ogni evento. Questa prestazione viene versata in anticipo e in seguito dovrà essere rimborsata a Coop.

C Non è coperto quanto segue:
a) multe, pene pecuniarie e convenzionali;

b) risarcimento danni e riparazione morale;
c) costi a carico di terzi responsabili.

Le spese penali o civili riconosciute a favore della persona assicurata devono essere cedute a Coop.

28 Caratteristiche assicurate

La persona assicurata beneficia della protezione giuridica in qualità di:
a) conducente e noleggiatore di un veicolo a motore appartenente a terzi;
b) sportivo, pedone, ciclista, ciclomotorista o passeggero di un qualsiasi mezzo di trasporto;
c) affittuario di un alloggio di villeggiatura;
d) partecipante ad un corso presso una scuola straniera;
e) contraente di un contratto di viaggio;
f) vittima di un crimine.

29 Casi di protezione giuridica assicurati

A Risarcimento danni

Richiesta di risarcimento danni extracontrattuale nei confronti dell'autore risp. della sua assicurazione responsabilità civile.

B Diritto assicurativo

Controversie con un'assicurazione, una cassa malati o una cassa pensioni in relazione alle prerogative menzionate alla cifra 28.

C I procedimenti penali e amministrativi

Difesa in un procedimento presso la competente autorità penale o amministrativa in conseguenza ad un'infrazione colposa della legislazione straniera. In caso di imputazione per un delitto intenzionale la copertura dei costi avverrà solo ad assoluzione avvenuta.

D Diritto contrattuale

Controversie risultanti dai seguenti contratti secondo il codice delle obbligazioni (elenco esaustivo):
a) noleggio di un veicolo a motore, di attrezzatura sportiva o per hobby non motorizzata oppure affitto di un alloggio di villeggiatura;
b) contratto di trasporto o spedizione concernente il trasporto di bagagli;
c) contratto di viaggio con ambito di applicazione all'estero, se il foro competente è in Svizzera ed è applicabile il diritto svizzero;
d) contratto scolastico con ambito di applicazione all'estero, se il foro competente è in Svizzera ed è applicabile il diritto svizzero.

30 Esclusioni

Non viene concessa alcuna protezione giuridica per:
a) i casi e le prerogative che non risultano espressamente menzionati;
b) i casi verificatisi prima dell'avvenuta sottoscrizione del libretto; la data determinante per stabilire l'inizio del caso di protezione giuridica è la data dell'evento altrimenti della violazione dell'obbligo contrattuale;
c) le controversie fra persone assicurate nonché con Coop, i loro organi o incaricati;
d) i casi relativi a mere procedure di recupero crediti nonché per i casi in relazione a crediti ceduti;
e) la difesa da richieste di risarcimento danni e il recupero di danni puramente economici (non in relazione a lesioni corporali o danni materiali);
f) i casi in relazione al riottenimento della licenza di condurre;
g) le controversie con un valore della causa inferiore ai CHF 300.–.

VI Sostituzione del bagaglio in caso di consegna ritardata

Oltre alle clausole comuni (cifre 1-8) sono valide anche le cifre 43 e 44 E.

31 Eventi assicurati/prestazioni

In caso di consegna ritardata del bagaglio di almeno 6 ore da parte di un'impresa di trasporti pubblici concessionata l'ERV si fa carico delle spese per gli acquisti assolutamente necessari fino a CHF 1000.– per persona, al massimo CHF 4000.– per prenotazione. Per quanto concerne il viaggio di ritorno al luogo di domicilio non sussistono diritti di rimborso.

Libretto d'assistenza ATA Europa per persone motorizzate

Oltre alle clausole comuni (cifre 1–8) sono valide anche le clausole del libretto d'assistenza ATA Europa per persone non motorizzate (cifre 9–31) nonché le cifre 43 e 44 F.

VII Assicurazione veicoli a motore (escl. Svizzera/Liechtenstein)

32 Veicoli assicurati

L'assicurazione veicoli a motore è valida per automobili, furgoni, camper e motociclette guidati dalla persona assicurata. L'assicurazione copre anche i rimorchi (incl. roulotte, caravan ecc.). Il peso complessivo del rimorchio e del veicolo trainante conformemente alla licenza di circolazione è in totale di al massimo 3500 kg. Sono assicurati anche i veicoli elettrici e solari nonché i veicoli per disabili e i veicoli speciali. Tutti i veicoli devono essere omologati a norma di legge per la circolazione.

33 Eventi assicurati/prestazioni

In caso d'incidente, di guasto o di furto del veicolo assicurato all'estero l'ERV si fa carico:
a) del traino e della riparazione (inclusi i piccoli pezzi di ricambio che il soccorritore porta con sé e che sono indispensabili per la rimessa in funzione del veicolo, escluse le spese per altro materiale). Non sono risarcite le spese per i lavori eseguiti nelle officine e per i pezzi di ricambio;

b) delle spese di posteggio fino a un importo di CHF 500.– ;
c) delle spese per il recupero del veicolo;
d) della spedizione di pezzi di ricambio, se gli stessi non sono reperibili in loco;
e) dei costi di una perizia fino a CHF 200.– se la fattura delle spese di riparazione non dovesse sembrare attendibile;
f) delle spese supplementari ai sensi della cifra 15 C h) per vitto e alloggio fino alla riparazione del veicolo;
g) delle spese ai sensi della cifra 15 C h) per il proseguimento del viaggio ovvero per il ritorno al luogo di domicilio (incl. noleggio di un veicolo sostitutivo della stessa categoria), se per motivi impellenti, di cui si devono fornire le prove, non si può aspettare fino a quando la riparazione del veicolo sarà stata effettuata o se il veicolo è stato rubato;
h) del recupero del veicolo organizzato dall'ERV se:
   • non può essere riparato entro 48 ore;
   • il veicolo rubato viene rintracciato solo dopo 48 ore;
   • la persona assicurata in seguito all'evento assicurato deve viaggiare con un altro mezzo di trasporto e deve abbandonare il proprio veicolo o se la persona assicurata si ammala, si ferisce o decede e nessuna delle altre persone partecipanti al viaggio è in possesso di una licenza di condurre valida;
   in modo da essere coperte, queste spese possono ammontare al massimo al valore attuale del veicolo che deve essere recuperato;
i) del costo del viaggio in treno fino al luogo in cui si trova il veicolo a motore, se la persona assicurata lo recupera personalmente;
k) dei dazi doganali relativi al veicolo, qualora non possa essere riportato nel Paese di domicilio della persona assicurata in seguito a un danno totale o al furto del veicolo stesso;
l) di un anticipo spese fino a complessivamente CHF 2000.– per evento, che deve essere rimborsato entro 30 giorni dal ritorno in Svizzera in caso di eventi straordinari, quali furto, elevate spese di riparazione ecc.

34 Eventi assicurati/prestazioni per casi di protezione giuridica
La persona assicurata beneficia della protezione giuridica in qualità di conducente e detentore di un veicolo assicurato. In aggiunta sono assicurate anche le controversie inerenti la riparazione del veicolo assicurato.

35 Esclusione
Non è prevista alcuna copertura assicurativa nei seguenti casi: se il veicolo non è stato sottoposto a una manutenzione corretta o se all'inizio del viaggio erano già presenti o rilevabili problemi/difetti relativi al veicolo oppure per veicoli con targa professionale.

VIII Assicurazione franchigia per veicoli noleggiati

36 Estensione dell'assicurazione, ambito di applicazione, periodo di validità
Si tratta di un'assicurazione con esclusione della franchigia per i veicoli a noleggio e copre il veicolo a motore noleggiato dallo stipulante. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo durante il noleggio in base alla conferma della prenotazione o della locazione.

37 Veicoli assicurati
L'assicurazione copre automobili, motorhome, autocaravan, camper, pulmini attrezzati a camper, pulmini o moto noleggiati e guidati da una persona assicurata e immatricolati per la circolazione conformemente alle disposizioni legali (elenco esaustivo).

38 Eventi assicurati
Per eventi assicurati si intendono i danni al veicolo noleggiato (escl. inventario) coperti da una polizza assicurativa casco o furto già stipulata.

39 Prestazioni assicurate
A Al verificarsi dell'evento assicurato, l'ERV si fa carico delle spese di riparazione sostenute, per un importo massimo pari alla franchigia addebitata dall'assicurazione del veicolo noleggiato. Sono escluse eventuali spese conseguenti, fra cui perdita del bonus, aumento del premio o perdita del canone di noleggio.
B L'entità della prestazione assicurativa è stabilita in funzione della rispettiva franchigia ed è limitata a un massimo di CHF 5000.– per contratto di locazione.

40 Esclusioni
Sono escluse le prestazioni nei casi seguenti:
a) se l'assicurazione casco o furto contesta il sinistro;
b) sinistri per i quali l'assicurazione del fornitore del servizio non prevede una franchigia;
c) sinistri in relazione a una violazione contrattuale nei confronti dell'autonoleggio;
d) sinistri causati dal conducente in stato di ebbrezza (superamento del tasso alcolemico massimo consentito [per mille] stabilito dalla legge del rispettivo Paese) o sotto l'effetto di droghe o medicamenti;
e) danni materiali alla coppa dell'olio o agli pneumatici;
f) danni dovuti alla perdita o al danneggiamento della chiave dell'auto;
g) sinistri che si verificano su strade non pubbliche, strade non ufficiali o piste di gara.

Assicurazione complementare Mondo

Il presupposto necessario affinché la presente assicurazione complementare sia valida è la relativa registrazione sul conteggio dei premi e sull'attestato d'assicurazione.

41 Disposizioni particolari
(si applicano in caso di viaggi extraeuropei)

A Protezione SOS (cifre 13–16)
L'ERV si fa carico:
a) di un anticipo rimborsabile fino a CHF 10 000.– se una persona assicurata deve essere ricoverata all'ospedale all'estero (rimborso entro 30 giorni dal ritorno al luogo di domicilio), tale disposizione sostituisce quanto stabilito alla cifra 15 C f);
b) della quota proporzionale delle spese relative alla parte del servizio concernente il viaggio di cui non si è usufruito (escluse le spese relative al viaggio di ritorno originalmente prenotato); tale prestazione è limitata per ogni evento al prezzo del servizio concernente il viaggio o complessivamente a CHF 50 000.–, dietro il pagamento di un supplemento di premio fino a CHF 80 000, tale disposizione sostituisce quanto stabilito alla cifra 15 C g);
c) delle spese supplementari per il proseguimento del viaggio, compreso il soggiorno, il vitto e le spese di comunicazione (per al massimo 7 giorni) fino ad un importo di CHF 3000.– a persona (incl. noleggio di un veicolo sostitutivo della stessa categoria), tale disposizione sostituisce quanto stabilito alla cifra 15 C h).

B Protezione giuridica (cifre 27–30)
Coop Protezione Giuridica si fa carico delle spese assicurative per ogni evento, conformemente alla cifra 21 fino a CHF 50 000.– invece di CHF 250 000.–.

C Assicurazione veicoli a motore (cifre 32–35)
L'assicurazione veicoli a motore è valida soltanto in Europa (ad esclusione della Svizzera e del Principato del Liechtenstein).

Procedura in caso di sinistro

42 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro rivolgersi al Servizio sinistri dell'ERV, casella postale, 4002 Basilea, telefono 058 275 27 27, fax 058 275 27 30 (dall'estero sostituire lo zero del prefisso con il prefisso della nazione, in genere 0041), sinistri@erv.ch;
in caso di emergenza, rivolgersi alla CENTRALE D'ALLARME disponibile 24 ore su 24, al numero **0848 801 803,** fax 0848 801 804 (dall'estero sostituire lo zero del prefisso con il prefisso della nazione, in genere 0041) o al **numero gratuito 00800 8001 8003.** La CENTRALE D'ALLARME consiglierà la procedura più appropriata e organizzerà l'assistenza necessaria. Tale servizio è disponibile giorno e notte (anche la domenica e i festivi).

43 Che cosa occorre osservare in ogni caso?

A La persona assicurata/avente diritto deve fare tutto il possibile, sia prima che dopo il sinistro, per evitare o ridurre e chiarire il sinistro.

B Si devono immediatamente fornire all'ERV tutte le informazioni richieste e deve esserle fatta pervenire la documentazione indicata per i diversi tipi d'assicurazione.

C In caso di malattia o infortunio, è necessario consultare immediatamente un medico, informarlo in merito ai programmi relativi al viaggio e seguirne le istruzioni. La persona assicurata/avente diritto deve esonerare i medici che l'hanno curata dal loro segreto professionale nei confronti dell'ERV.

D In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'ERV è autorizzata a decurtare l'indennizzo dell'importo del quale il danno si sarebbe ridotto in caso di comportamento conforme alle disposizioni.

E L'ERV non deve attenersi all'obbligo di erogare le prestazioni se:
- vengono rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false;
- vengono nascosti determinati fatti o
- non vengono adempiuti gli obblighi stabi+liti

e ne conseguono danni per l'ERV.

F Tutte le comunicazioni vanno indirizzate al reparto sinistri dell'ERV, St. Alban-Anlage 56, casella postale, 4002 Basilea, oppure per quanto riguarda la protezione giuridica a Coop Protezione Giuridica, Entfelderstrasse 2, casella postale 2502, 5001 Aarau.

44 Disposizioni aggiuntive in caso di sinistro

A Assicurazione spese di annullamento
a) Il fornitore dei servizi prenotati (agenzia di viaggi, impresa di trasporti, locatore ecc.) deve essere informato immediatamente dopo il verificarsi dell'evento;
b) Si devono far pervenire all'ERV innanzitutto:
- la conferma della prenotazione / fattura relativa al servizio concernente il viaggio e la/e fattura/e attestante/i le spese d'annullamento o le spese di viaggio successive (in originale),
- il certificato medico dettagliato o il certificato di decesso o un altro certificato ufficiale.

B Protezione SOS
a) Per poter richiedere l'erogazione delle prestazioni all'ERV, al verificarsi dell'evento assicurato occorre avvisare immediatamente la CENTRALE D'ALLARME o l'ERV.
b) Si devono far pervenire all'ERV innanzitutto:
- la conferma della prenotazione;
- il certificato medico riportante la diagnosi, i certificati ufficiali, il certificato di decesso, le ricevute, le fatture relative ai costi supplementari sostenuti assicurati, i titoli di viaggio e/o i verbali della polizia (in originale).

C Protezione insolvenza compagnie aeree
a) E assolutamente necessario informare senza indugio il fornitore dei servizi

prenotati risp. l'ERV o la CENTRALE D'ALLARME e far organizzare da loro il viaggio di ritorno.

b) Si devono far pervenire all'ERV innanzitutto:
- la conferma della prenotazione / la fattura relativa al servizio concernente il viaggio e le fatture attestanti le spese d'annullamento o le spese di viaggio successive (in originale),
- la conferma ufficiale del fallimento (ad es. comunicato stampa).

D Protezione giuridica

a) Notifica di un caso di protezione giuridica
Coop Protezione Giuridica deve essere immediatamente informata e, se richiesto, per iscritto nell'eventualità in cui si verifichi un evento soggetto a protezione giuridica.
La persona assicurata deve offrire a Coop Protezione Giuridica il proprio supporto in relazione all'elaborazione del caso di protezione giuridica nonché conferire all'azienda in questione le procure e fornirle le informazioni necessarie e inoltrarle senza indugio le comunicazioni che le vengono trasmesse, in particolare modo se provenienti dalle autorità.
L'inosservanza di tali obblighi da parte del diretto interessato autorizza Coop Protezione Giuridica a ridurre le sue prestazioni nella misura dei costi supplementari sostenuti. Una violazione grave degli obblighi contrattuali può indurre Coop Protezione Giuridica a negare le proprie prestazioni.

b) Trattamento di un caso di protezione giuridica
D'intesa con la persona assicurata, Coop Protezione Giuridica adotta le misure necessarie atte alla tutela degli interessi della stessa.
Nel caso in cui si renda necessario l'intervento di un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o in caso di conflitti di interessi, la persona assicurata può proporne uno di sua scelta.
Spetta esclusivamente a Coop Protezione Giuridica affidare il mandato all'avvocato prescelto. In caso di inosservanza di questa disposizione Coop Protezione Giuridica potrà ridurre le sue prestazioni.
Se l'assicurato dovesse decidere di cambiare il legale senza validi motivi, dovrà farsi carico dei costi derivanti da tale cambiamento.

c) Procedura in caso di divergenze d'opinioni
In caso di divergenze d'opinioni tra Coop Protezione Giuridica e l'assicurato per quanto concerne l'ulteriore conduzione della pratica, in particolar modo per i casi in cui Coop Protezione Giuridica giudica insufficienti le probabilità di successo, quest'ultimo ha la possibilità di richiedere l'apertura di una procedura arbitrale. L'arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto la procedura si svolgerà conformemente alle vigenti disposizioni del concordato sull'arbitrato.
Se l'assicurato desidera procedere a proprie spese e così facendo ottiene un risultato in sostanza migliore rispetto alla valutazione espressa da Coop Protezione Giuridica, la stessa provvederà a rimborsargli le spese di procedura sostenute nei limiti delle vigenti disposizioni contrattuali.

d) Comunicazioni
Tutte le comunicazioni devono essere inviate alla sede principale di Coop Protezione Giuridica SA, Entfelderstrasse 2, casella postale 2502, 5001 Aarau oppure a una delle sue agenzie.

E Bagagli

La persona assicurata è tenuta:

a) a chiedere all'ufficio competente (direzione dell'hotel, il responsabile del gruppo/della comitiva, impresa di trasporti ecc.) che venga rilasciato un verbale di accertamento in merito alle cause, alle circostanze e all'entità del sinistro e anche a richiedere un risarcimento in tale sede;

b) dopo il ritorno dal viaggio deve immediatamente informare per iscritto l'ERV e motivare le proprie richieste, inoltre deve inoltrare la conferma, le ricevute e le conferme dell'acquisto descritte alla cifra 44 E a) (in originale).

F Assicurazione veicoli a motore

a) Se il veicolo utilizzato dalla persona assicurata è stato coinvolto in un incidente o subito un guasto, si devono chiamare la CENTRALE D'ALLARME oppure l'officina o il soccorso stradale più vicini.

b) Occorre comunicare alla CENTRALE D'ALLARME se in seguito all'incidente o al guasto verranno richiesti altri servizi oltre all'intervento del servizio di soccorso stradale.

45 GLOSSARIO

A Attrezzature sportive

Per attrezzature sportive si intendono tutti gli oggetti necessari alla pratica di un'attività sportiva (biciclette, sci, tavole da snowboard, fucili da caccia, attrezzature per immersioni subacquee e da golf, racchette ecc.), accessori compresi.

D Disordini di qualsiasi tipo

Atti di violenza diretti contro persone e cose, perpetrati durante assembramenti, sommosse o tumulti.

E Epidemia

Un'epidemia è una malattia infettiva con un'incidenza locale e temporale limitata superiore alla media, che rappresenta una minaccia per la vita e l'incolumità personale.

Estero

Non sono considerati estero la Svizzera e la nazione in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio permanente.

Europa
Nell'ambito di applicazione Europa sono compresi tutti gli Stati appartenenti al continente europeo, nonché le isole del Mediterraneo, le isole Canarie, le Azzorre, Madeira, le Svalbard e i Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo. Il confine orientale a nord della Turchia è costituito dagli Stati Azerbaigian, Armenia e Georgia nonché dal crinale dei monti Urali.

Evento naturale
Evento naturale improvviso e imprevedibile di carattere catastrofico. L'evento scatenante il danno è quindi innescato da processi geologici o meteorologici.

I Infortunio
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi il decesso.

Isolamento/quarantena
L'isolamento o la quarantena sono misure mirate a interrompere le catene di contagio e quindi ad arginare l'ulteriore diffusione di una malattia infettiva.

L Luogo/Stato di domicilio
Lo Stato di domicilio è la nazione in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio civile o in cui soggiorna abitualmente oppure in cui aveva domicilio civile prima dell'inizio del soggiorno assicurato.

M Malattia
È considerata malattia qualsiasi compromissione della salute fisica, mentale o psichica che non sia conseguenza di un infortunio e che richieda una visita medica o un trattamento medico oppure abbia come conseguenza l'incapacità lavorativa.

Mezzi di trasporto pubblici/velivoli
I mezzi di trasporto pubblici e i velivoli includono tutti gli aeromobili, i veicoli di terra e i natanti autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri. Non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblico quelli operanti nell'ambito di giri turistici/giri in aereo o in elicottero, nonché i veicoli a noleggio e i taxi.

O Ordine delle autorità
Per ordine delle autorità si intende qualsiasi direttiva o decisione emessa da un'autorità ufficiale, nazionale o estera, (detenzione, divieto di ingresso o di uscita, chiusura delle frontiere e/o dello spazio aereo, quarantena disposta con carattere generale per un'ampia superficie per es. all'arrivo alla destinazione di viaggio o al rientro nello stato di domicilio). Tale disposizione ha carattere obbligatorio.

P Pandemia
Per pandemia si intende la diffusione a livello internazionale e globale di un'epidemia.

S Servizio concernente il tempo libero
Rientrano nei servizi concernenti il tempo libero le attività a pagamento praticate al di fuori dell'orario di lavoro in Svizzera o, ad eccezione delle escursioni giornaliere, anche in Europa (ad es. escursioni giornaliere, corsi, abbonamenti sciistici, biglietti per manifestazioni e spese di iscrizione a eventi sportivi). Non sono compresi i relativi pernottamenti. Per le escursioni giornaliere sono coperte anche le spese per il trasporto a pagamento sul territorio nazionale (ad es. AutoPostale o un'offerta Railaway).

Servizio concernente il viaggio
Per servizi concernenti il viaggio si intendono, ad esempio, la prenotazione di un volo, di un viaggio in nave, autobus o treno, di un transfer in autobus o di un diverso tipo di trasporto verso il luogo di soggiorno o il rientro da tale luogo oppure la prenotazione in loco di una camera in hotel, di un appartamento (per le vacanze), di un camper, di una casa galleggiante o il noleggio di uno yacht.

Sospetto
Il sospetto di aver contratto una determinata malattia infettiva sussiste a seguito di un contatto ravvicinato con una persona che è risultata positiva al test per quella determinata malattia infettiva.

Spese di annullamento
Se il viaggiatore recede dal contratto, il tour operator non ha più il diritto di incassare il prezzo del viaggio concordato. Egli può tuttavia richiedere un adeguato indennizzo. L'ammontare dell'indennizzo si determina in base al prezzo del viaggio, detratto il valore delle spese risparmiate dal tour operator, nonché ciò che può guadagnare utilizzando in altro modo i servizi in questione.

Svizzera
L'ambito di applicazione «Svizzera» comprende la Svizzera e il principato del Liechtenstein.

T Terrorismo
Per terrorismo si intende qualsiasi atto o minaccia di violenza per scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Il ricorso o la minaccia di ricorso alla violenza è tesa a diffondere paura o terrore fra la popolazione o parte di essa oppure ad esercitare una determinata influenza su un governo o su delle istituzioni statali.

Sintesi delle prestazioni del salvacondotto VCS

Prestazioni	cifra CGA	non motorizzato	motorizzato	Europa	Mondo
Annullamento del viaggio prima della partenza	9–12	x	x	fino a CHF 20 000 per ogni evento e persona (in cambio di premio supplementare fino a CHF 40 000), famiglie fino a CHF 50 000 per ogni evento (in cambio di premio supplementare CHF 80 000)	fino a CHF 20 000 per ogni evento e persona (in cambio di premio supplementare fino a CHF 40 000), famiglie fino a CHF 50 000 per ogni evento (in cambio di premio supplementare CHF 80 000)
Protezione SOS	13–16	x	x		
Trasporto d'urgenza in un ospedale adeguato	15 C a)	x	x	illimitato	illimitato
Operazione di ricerca e salvataggio	15 C b)	x	x	fino a CHF 20 000 per ogni evento e persona	fino a CHF 20 000 per ogni evento e persona
Ritorno temporaneo al luogo di domicilio	15 C d)	x	x	fino a CHF 3000 per ogni evento e persona (massimo 2 persone)	fino a CHF 3000 per ogni evento e persona (massimo 2 persone)
Pagamento anticipato in caso di ospedalizzazione all'estero	15 C f) 30 A a)	x	x	fino a CHF 5000 per ogni evento e persona	fino a CHF 10 000 per ogni evento e persona
Costi pro rata per il pacchetto viaggio non utilizzato	15 C g) 30 A b)	x	x	fino a CHF 20 000 per ogni evento e persona (in cambio di premio supplementare fino a CHF 40 000)	fino a CHF 50 000 per ogni evento e persona (in cambio di premio supplementare fino a CHF 80 000)
Spese eccedenti per il proseguimento del viaggio	15 C h) 30 A c)	x	x	Vitto e comunicazione fino a CHF 1000 (per 7 giorni), autovettura a noleggio fino a CHF 1500 per ogni evento (anche per svariate persone nella medesima autovettura di noleggio)	fino a CHF 3000 per ogni evento e persona (vitto, comunicazione e autovettura di noleggio)
Spese eccedenti per una coincidenza aerea perduta a causa di ritardo del volo precedente (minimo 6 ore di ritardo)	15 C i)	x	x	fino a CHF 1000 per ogni evento e persona	fino a CHF 1000 per ogni evento e persona
Costi di visita per viaggi al capezzale	15 C k)	x	x	fino a CHF 5000 per ogni evento e persona (massimo 2 persone)	fino a CHF 5000 per ogni evento e persona (massimo 2 persone)
Accompagnamento a casa di minorenni	15 C l)	x	x	illimitato	illimitato
Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo	17–22	x	x		fino a CHF 100 000 per persona
Protezione insolvenza compagnie aeree	23–26	x	x	fino a CHF 2000 per ogni evento e persona	fino a CHF 2000 per ogni evento e persona
Protezione giuridica	27–30	x	x	fino a CHF 250 000 per ogni evento e persona	fino a CHF 50 000 per ogni evento e persona
Sostituzione del bagaglio in caso di consegna ritardata	31	x	x	fino a CHF 1000 per ogni evento e persona	fino a CHF 1000 per ogni evento e persona
Assicurazione per il veicolo a motore (in Europa, escluse Svizzera e Principato di Liechtenstein)	32–35		x		
Rimorchio e riparazione (per il ripristino della capacità di circolare)	33 a)		x	illimitato	illimitato all'interno dell'Europa
Spese di stazionamento (spese di posteggio)	33 b)		x	fino a CHF 500 per ogni evento	fino a CHF 500 per ogni evento all'interno dell'Europa
Salvataggio del veicolo	33 c)		x	illimitato	illimitato all'interno dell'Europa
Spedizione di pezzi di ricambio	33 d)		x	illimitato	illimitato all'interno dell'Europa
Spese per una perizia	33 e)		x	fino a CHF 200 per ogni evento	fino a CHF 200 per ogni evento all'interno dell'Europa
Recupero del veicolo	33 h)		x	sono coperte le spese fino al valore attuale del veicolo	sono coperte le spese fino al valore attuale del veicolo all'interno dell'Europa
Spese doganali, se il veicolo non può più essere ricondotto	33 k)		x	illimitato	illimitato all'interno dell'Europa
Assicurazione franchigia per veicoli noleggiati	36–40	x	x	fino a CHF 5000 per veicolo	fino a CHF 5000 per veicolo

120013850-40 000-04.21